SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
25 settembre 1985 *

Nel procedimento 201/84,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance d'Orléans, nella causa penale promossa dinanzi ad esso dal

Procuratore della Repubblica

contro

Jean-Pierre Gontier,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5, 30 e 36 del trattato CEE,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per il sig. Gontier, imputato nella causa principale, dall'avv. A. Sacaze, del foro di Orléans, e dall'avv. Ph. Jousset, del foro di Laval,

— per il governo francese, dal sig. J. C. Antonetti e dalla sig.ra S. C. de Margerie, in qualità d'agenti, assistiti dalla sig.ra I. Knock, amministratore,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Jacob, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra N. Coutrelis, membri dell'ufficio legale,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1985,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con sentenza 27 giugno 1984, giunta alla Corte l'8 agosto successivo, il tribunal de grande instance d'Orléans ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5, 30 e 36 del trattato onde essere in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disciplina nazionale che prescrive per i carburanti un prezzo minimo di vendita al consumo.

2 Dette questioni sono sorte nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. Jean-Pierre Gontier, in veste di responsabile del supermercato Leclerc di Olivet, che gestisce un distributore di benzina. Il Gontier è imputato di aver praticato, rispetto ai prezzi limite vigenti per la vendita al minuto dei carburanti, sconti superiori a quelli massimi consentiti dalla disciplina vigente nel maggio del 1984.

3 L'imputato nella causa principale non ha contestato di aver commesso il fatto di cui gli si fa carico, ma ha chiesto il proscioglimento, sostenendo che gli sconti massimi ai quali non si era attenuto si basavano sul decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A, relativo ai prezzi di vendita al minuto dei carburanti, disciplina, questa, incompatibile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 3, lett.f), 5 e 30 del trattato, e non giustificata da alcuno dei motivi contemplati dall'art. 36 del trattato.

4 Così stando le cose, il giudice nazionale ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« Se gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato 25 marzo 1957 che ha istituito la Comunità economica europea vadano interpretati nel senso che vietano l'istituzione in uno Stato membro, mediante leggi o regolamenti, di prezzi minimi imposti alla vendita della benzina super e normale.

Se la determinazione di detti prezzi minimi possa costituire una restrizione quantitativa all'importazione o una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato ed essere intesa, ai sensi dell'art. 36 del trattato, come dettata da esigenze di ordine pubblico.

5 I problemi relativi all'interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 30 del trattato sono già stati risolti dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1985 (Cullet, 231/83, Racc. 1985, pag. 315). Il regime di prezzi sul quale verte la causa principale, è lo stesso che ha dato origine alla causa 231/83, salvo che il decreto ministeriale 9 novembre 1983, n. 83-58/A, che disciplina i fatti della presente causa, ha aumentato, per la benzina normale e super, i margini di sconto sui prezzi limite di vendita al minuto stabiliti a norma della disciplina in vigore. Tuttavia, sotto il profilo dell'applicazione del diritto comunitario, questo aspetto non è tale da fare sorgere problemi diversi da quelli risolti nella summenzionata sentenza 25 gennaio 1985.

6 In quella sentenza la Corte è giunta alla conclusione che:

— gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la determinazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti;

— l'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.

7 Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 36 del trattato, la stessa sentenza ha affermato che la normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo d'ordine pubblico ai sensi di detta disposizione.

8 Poiché la presente causa non mette in luce alcun aspetto nuovo, è opportuno richiamarsi, per le soluzioni da fornire al tribunal de grande instance d'Orléans e per le considerazioni sulle quali dette soluzioni si basano alla summenzionata sentenza 29 gennaio u.s., di cui una copia è allegata alla presente sentenza.

Sulle spese

9 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal tribunal de grande instance d'Orléans, con sentenza 27 giugno 1984, dichiara:

1) **Gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la fissazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.**

2) **L'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina, qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.**

3) La normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del trattato.

Bosco Pescatore

Koopmans Bahlmann O'Higgins

Così deciso e pronunciato in Lussemburgo, il 25 settembre 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della quarta sezione
G. Bosco